

Città di Campi Salentina

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO DISCIPLINA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVATO CON DELIBERA C.C. N.__ DEL __.__.2020

INDICE

Articolo 1 – Istituzione dell'imposta Articolo 2 – Oggetto del regolamento Articolo 3 – Presupposto dell'Imposta Articolo 4 – Esclusioni dall'Imposta Articolo 5 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno ai fini dell'applicazione dell'Imposta Articolo 6 – Soggetto attivo dell'Imposta Articolo 7 – Soggetto passivo dell'Imposta Articolo 8 – Base imponibile dell'Imposta Articolo 9 – Determinazione delle aliquote dell'Imposta Articolo 10 – Esenzioni dall'Imposta Articolo 11 – Dichiarazioni Articolo 12 - Accertamento Articolo 13 – Sanzioni e interessi Articolo 14 – Versamenti Articolo 15 – Accertamenti ed istituti deflattivi del contenzioso Articolo 16 – Riscossione coattiva

Articolo 17 – Autotutela

Articolo 18 – Funzionario Responsabile Articolo 19 – Rimborsi e compensazioni

Articolo 20 - Contenzioso

Articolo 21 – Arrotondamenti

Articolo 22 – Modalità di gestione

Articolo 23 – Disposizioni transitorie

Articolo 24 – Disposizioni finali

ARTICOLO 1 ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituita la nuova imposta municipale propria, nuova IMU.
- 2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU, secondo quanto indicato nella disposizione normativa di cui al comma precedente, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamenta prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), con riferimento al Comune di Campi Salentina.
- Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n, 160, presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
- 2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art.1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.
- 3. Restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504.

ARTICOLO 4 ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

- 1. L'imposta municipale propria non si applica ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, come definiti al successivo art.5 del presente regolamento ad esclusione delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.
- 2. Nel caso in cui l'abitazione principale sia costituita da più unità immobiliari accatastate separatamente con identificativi diversi, l'esclusione si applica solo su quella che ha la rendita catastale più alta.
- 3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
 - c) Alla casa familiare assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- 4. A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 5. Le porzioni di immobili di cui al comma 4, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.

ARTICOLO 5

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

- 1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
- 2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
- 3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.
- 4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- 5. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.
- 6. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 7. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 8. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. La

- comunicazione può avvenire a mezzo raccomandata, a mezzo pec se disponibile ovvero a mezzo messo comunale.
- 9. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.
- 10. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile secondo i criteri descritti nei commi precedenti.
- 11. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.
- 12. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

ARTICOLO 6 SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA

- 1. Soggetto attivo dell'imposta municipale propria è il Comune di Campi Salentina, avendo a riferimento gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
- 2. Gli immobili di proprietà del Comune, o per i quali il medesimo è titolare di un altro diritto reale di godimento, non scontano l'imposta quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
- 3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, è soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
- 4. Il Comune, in quanto soggetto attivo ed ente impositore, liquida, accerta e riscuote l'imposta per gli immobili individuati dal presente regolamento, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

ARTICOLO 7 SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

- Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
- Nel caso di assegnazione della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima ed affidatario dei figli; il predetto provvedimento costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
- 3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
- 4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- 5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D.Lgs. n. 206/2005), il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene; per gli immobili del condominio, il versamento

- dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
- 6. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
- 7. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

ARTICOLO 8 BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

- 1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili determinato facendo riferimento all'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.
- 2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art.3, comma 48, della L. 23 dicembre 1996, n.662, i seguenti moltiplicatori:

CLASSIFICAZIONE	COEFFICIENTE
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categoria catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	65
Categoria catastale D/5	80

- 3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni,di cui all'art.13, comma 14ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.
- 4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio

di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7, del D.L. 11 luglio 1992, n.333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

- 5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- 6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;
- 7. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Tale dichiarazione non può avere effetto retroattivo. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune;
- 8. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- 9. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso.
- 10. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lett.c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art.

- 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 11. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art.3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.662, un moltiplicatore pari a 135.

ARTICOLO 9

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di legge ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se inserite sul Portale del MEF entro il 14 ottobre dell'anno medesimo, con pubblicazione entro il 28 dello stesso mese. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni approvate per l'anno precedente.

ARTICOLO 10 ESENZIONI DALL'IMPOSTA

- 1. Sono altresì esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati concessi in comodato gratuito, debitamente registrato, ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nell'art. 7, comma 1, *lett. i)*, del D. Lgs. n. 504/1992 smi, a condizione che dette attività siano espressamente comprese negli scopi statutari degli enti stessi. L'anzidetta esenzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione da presentarsi al Comune, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione stessa. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. L'esenzione disposta ai sensi

della presente lettera g) non può riguardare gli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, fatte salve specifiche diverse disposizioni di rango primario. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione.

ARTICOLO 11 DICHIARAZIONI

- 1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
- 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 3. Gli enti non commerciali, di cui all' art. 7, comma 1, lett. i) D.Lgs. n. 504/1992, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione ogni anno.

ARTICOLO 12 ACCERTAMENTO

- 1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
- 2. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere,
- 3. agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
- 4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
- 5. versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
- 6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997, e successive modificazioni.
- 7. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un

riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo. Inoltre devono contenere l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive, nonché l'indicazione del soggetto, che decorsi 60 giorni dal termine ultimo del pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste.

8. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari comprensivi di interessi, sanzioni e spese di notifica, inferiori ad euro 20,00. Il predetto importo è riferito a ciascuna annualità d'imposta.

ARTICOLO 13 SANZIONI E INTERESSI

- 1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
- 4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 5. Per l'omesso o parziale versamento del tributo si applica la sanzione del 30% del tributo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
- 6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori in misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 14 VERSAMENTI

- 1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta.
- 2. Il versamento in fase di autoliquidazione non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

ARTICOLO 15

ACCERTAMENTI ED ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione

giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente e dal Regolamento delle Entrate dell'Ente.

ARTICOLO 16 RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. Si fa espresso rinvio al regolamento adottato dall'Ente per la riscossione coattiva delle entrate.
- 2. Non si fa luogo alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

ARTICOLO 17 AUTOTUTELA

- 1. Il Funzionario responsabile al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
- 2. In pendenza di giudizio, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a. Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b. Valore della lite;
 - c. Costo della difesa:
 - d. Costo della soccombenza;
 - e. Costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

- 3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a. Doppia imposizione;
 - b. Errore di persona;
 - c. Prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d. Errore di calcolo nella liquidazione d'imposta;
 - e. Sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ARTICOLO 18

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
- 2. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

ARTICOLO 19 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi, a favore del contribuente, in misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, maggiorato di un punto percentuale.
- 3. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
- 4. Su specifica richiesta del contribuente, è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite a tributi comunali. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
- 5. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari annuali inferiori ad euro 20,00.

ARTICOLO 20 CONTENZIOSO

 Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

ARTICOLO 21 ARROTONDAMENTI

1. Le somme dovute dai contribuenti, o da rimborsare loro, devono essere arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

ARTICOLO 22 MODALITÀ DI GESTIONE

 Il Comune gestisce la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ordinaria e coattiva dell'IMU in forma diretta ovvero, nei casi consentiti e previa apposita deliberazione dell'organo comunale competente, mediante affidamento a terzi, anche disgiuntamente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997 o nelle altre forme consentite dalla legge.

ARTICOLO 23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 Le dichiarazioni, le denunce, le comunicazioni, presentate ovvero gli avvisi di accertamento notificati ai fini dei previgenti prelievi relativi alla gestione del tributo hanno effetto anche ai fini della nuova IMU, sempreché non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini di tali entrate, confermandosi con il

- silenzio quanto precedentemente dichiarato, fatta salva l'azione accertativa del Comune, o quanto accertato.
- 2. Fino a nuovo provvedimento di nomina, funzionario responsabile dell'IMU di cui al precedente articolo 18 continua ad essere il medesimo dipendente designato quale funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.
- 2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento del Comune di Campi Salentina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 9 settembre 2014, in ogni disposizione dello stesso relativa all'IMU o relativa alla IUC ed applicabile all'IMU.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504/1992, alla L. n. 160/2019 ed a ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.